

COMUNE DI CETRARO

(Provincia di Cosenza)

REGOLAMENTO COMUNALE

DI

FOGNATURA E DEPURAZIONE

Approvato con deliberazione del C.C. n. 77 del 18/11/2003

S O M M A R I O

TITOLO I FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Articolo 1 - Generalità.

TITOLO II DEFINIZIONI

Articolo 2 - Sistemi di fognatura.

Articolo 3 - Nozione d'acque reflue domestiche.

Articolo 4 - Nozione d'acque reflue industriali.

Articolo 5 - Nozione d'acque reflue urbane.

Articolo 6 - Nozione di rete fognaria - di scarico in pubblica rete fognaria - d'impianto di depurazione - di trattamento appropriato.

Articolo 6 - Nozione di rete fognaria - di scarico in pubblica rete fognaria - d'impianto di depurazione - di trattamento appropriato.

TITOLO III DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

CAPO I° - GENERALITÀ'

Articolo 8 - Obbligo d'allacciamento alla pubblica rete fognaria.

Articolo 9 - Modalità di allaccio alla pubblica rete fognaria.

Articolo 10 - Prescrizioni particolari.

Articolo 11 - Allacciamento di apparecchi e locali a quota inferiore del piano stradale

Articolo 12 - Obbligo di installazione del contatore.

Articolo 13 - Scarichi tassativamente vietati.

Articolo 14 - Scarichi derogabili.

Articolo 15 - Impianti di pretrattamento.

Articolo 16 - Accertamenti e controlli.

CAPO II° - AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO

Articolo 17 - Richiesta di autorizzazione allo scarico.

Articolo 18 - Parere preventivo di accettabilità.

Articolo 19 - Modalità di rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

Articolo 20 - Attivazione dello scarico

CAPO III° - SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E DOMESTICHE.

Articolo 21 - Scarichi esistenti e scarichi di acque reflue industriali.

Articolo 22 - Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di acque reflue domestiche che s'immettono nella pubblica rete fognaria.

Articolo 23 - Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano nella pubblica rete fognaria munita di impianto di depurazione.

Articolo 24 - Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di acque reflue industriali che s'immettono nella pubblica rete fognaria sprovvista di impianto di depurazione.

Articolo 25 Divieto di diluizione degli scarichi terminali e parziali.

Articolo 26 - Servitù di passaggio per fognatura.

Articolo 27 - Pretrattamento di scarichi particolari.
Articolo 28 - Immissioni provvisorie.

CAPO IV° - RISPARMIO IDRICO

Articolo 29 - Corretto e razionale uso dell'acqua.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 30 - Corrispettivo servizio di fognatura e depurazione

Articolo 31 - Canone per le acque reflue domestiche.

Articolo 32 - Canone per le acque reflue industriali.

Articolo 33 - Riscossione della tariffa.

Articolo 34 - Oneri di istruttoria.

Articolo 35 - Allegati.

Allegato A

Allegato B

Allegato C

Allegato D

TITOLO I FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Articolo 1 - Generalità.

Il presente Regolamento disciplina l'uso della rete fognaria pubblica e degli scarichi d'acque reflue domestiche ed industriali nell'ambito del territorio del Comune di Cetraro.

Ha per oggetto le norme tecniche generali d'allacciamento e d'uso della pubblica rete fognaria, il procedimento d'autorizzazione degli scarichi di qualsiasi tipo nella pubblica rete fognaria; il controllo degli stabilimenti industriali e insediamenti di tipo residenziale allacciati alla pubblica rete fognaria per quanto attiene all'accettabilità degli scarichi, alla funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, al rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, agli accertamenti in materia tariffaria, la gestione amministrativa dell'utenza, l'informativa sugli scarichi in recettori diversi dalla pubblica rete fognaria.

E' volto all'applicazione delle leggi statali e regionali e loro successive modifiche ed integrazioni ed ha lo scopo di stabilire una disciplina omogenea degli scarichi provenienti da:

- a) insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- b) edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, le cui acque sono diverse da quelle reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento che recapitano nella pubblica rete fognaria nel rispetto delle norme contenute nel D. Lgs. n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni, e nella legge regionale 3 ottobre 1997, n. 10, al fine di tutelare l'ambiente, la salute pubblica e le infrastrutture degli impianti delle reti fognarie e di depurazione.

TITOLO II DEFINIZIONI

Articolo 2 - Sistemi di fognatura.

Il sistema di fognature sul territorio gestito dal Consorzio è suddiviso in:

1. sistema misto;
2. sistema separato;

Per sistema "misto" s'intende una rete di collettori convoglianti unitamente le acque reflue e meteoriche, come definite ai successivi articoli.

Il sistema separato può essere di due tipologie:

- rete fognaria bianca che canalizza le sole acque meteoriche di dilavamento e può essere dotata di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia
- rete fognaria nera che canalizza le altre acque reflue unitamente alle eventuali acque di prima pioggia

Nelle zone di nuova urbanizzazione e nei rifacimenti di quelle preesistenti si deve di norma, salvo ragioni tecniche, economiche ed ambientali contrarie, prevedere il sistema separato.

Articolo 3 - Nozione d'acque reflue domestiche.

Agli effetti del presente Regolamento s'intende per scarico d'acque reflue domestiche quello proveniente da insediamenti di tipo residenziale e da servizi derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche i reflui di:

- a) imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura;
- b) imprese dedite ad allevamento di bestiame che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività d'allevamento e di coltivazione del fondo, per ogni 340 chilogrammi d'azoto presente negli effluenti d'allevamento prodotti in un anno da computare secondo le modalità di calcolo stabilite dal D. Lgs 152/99 e successive modifiche;

- c) imprese dedite alle attività di cui ai punti a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall'attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
- d) impianti d'acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e si caratterizzino per una densità d'allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui sia utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri il minuto secondo
- e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale.

Articolo 4 - Nozione d'acque reflue industriali.

Agli effetti del presente Regolamento per acque reflue industriali s'intende qualsiasi tipo d'acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.

Articolo 5 - Nozione d'acque reflue urbane.

Agli effetti del presente Regolamento per acque reflue urbane s'intendono acque reflue domestiche o il miscuglio d'acque reflue domestiche, d'acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato.

Articolo 6 - Nozione di rete fognaria - di scarico in pubblica rete fognaria - d'impianto di depurazione - di trattamento appropriato.

Ai fini del presente Regolamento s'intende per pubblica rete fognaria il complesso di canalizzazioni generalmente sotterranee ubicate sul suolo pubblico o gravate di servitù pubblica, atte a raccogliere ed allontanare da insediamenti civili e/o produttivi le acque superficiali e quelle reflue provenienti dalle attività umane in generale, indipendentemente dalla loro lunghezza e dal recapito finale dello scarico, aventi le caratteristiche di cui all'allegato 4 della delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977.

Gli scarichi nella rete fognaria pubblica avvengono mediante allacciamento diretto o indiretto alla rete, tramite uno o più tratti di qualsivoglia lunghezza della rete fognaria privata. La condotta di allacciamento alla pubblica rete fognaria che convoglia uno o più scarichi esclusivamente da insediamenti, strade, aree, piazzali civili o produttivi di proprietà non pubblica, è a tutti gli effetti, se non presa in carico dal Gestore, una rete fognaria privata e quindi la manutenzione ordinaria e straordinaria è competenza del titolare della fognatura.

Per impianto di depurazione s'intende un complesso d'opere edili e/o elettromeccaniche ed ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico e/o inorganico presente nelle acque reflue, mediante processi fisico - meccanici e/o biologici e/o chimici.

Per trattamento appropriato s'intende il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento a seguito del quale, lo scarico sia conforme alle disposizioni del D. lgs. 152/99.

Articolo 7 - Trattamento di rifiuti liquidi e d'acque reflue

È vietato lo sversamento nella pubblica rete fognaria dei rifiuti liquidi e dei rifiuti costituiti da acque reflue, autotrasportati.

Il conferimento di rifiuti liquidi direttamente agli impianti di depurazione a mezzo autobotti è ammesso nel rispetto della normativa prevista ai sensi del D.lgs. 22/97.

Il Gestore è, in ogni caso, autorizzato ai sensi dell'articolo 36 del D. Lgs. 152/99, ad accettare negli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, e purché provenienti dal medesimo ambito ottimale di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36:

- a) rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;
- b) rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento

di acque reflue domestiche previsti ai sensi del comma 4 dell'articolo 27 del D. Lgs. 152/99;
c) materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi risulti tecnicamente o economicamente irrealizzabile;
Il Gestore dell'impianto di trattamento di rifiuti, costituiti da acque reflue, è soggetto agli obblighi di cui all'art. 12 del D.lgs. 22/97.

TITOLO III DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

CAPO I° - GENERALITÀ'

Articolo 8 - Obbligo d'allacciamento alla pubblica rete fognaria.

Salvo diversa normativa regionale, nelle località servite da pubbliche fognature, i titolari degli scarichi di acque reflue domestiche, (compresi quelli provenienti da imprese agricole così come individuate alle lett. a- b- c- d- e- dell'art.3), che recapitano in corpi d'acqua superficiali, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, devono allontanare i propri scarichi mediante allacciamento alla pubblica rete fognaria.

In forza del presente regolamento sono tenuti ad allacciarsi alla pubblica rete fognaria tutti i titolari di scarichi d'acque reflue domestiche qualora il tracciato minimo tecnicamente fattibile, individuato dal Gestore, dal confine di proprietà sia ad una distanza non superiore a m 200 dalla pubblica rete fognaria. Qualora la distanza fra il perimetro del fabbricato ed il confine di proprietà fosse superiore a 200 m, sarà facoltà del Gestore imporre l'obbligo all'allaccio alla pubblica fognatura.

Eccezionalmente i titolari di scarichi d'acque reflue industriali potranno mantenere un recapito diverso dalla pubblica rete fognaria, ove ciò non contrasti con le normative regionali e comunali in materia d'igiene e sanità pubblica.

Il Gestore, in accordo con il Comune determina, previa verifica tecnica, il termine entro il quale i titolari degli scarichi d'acque reflue domestiche esistenti, debbono provvedere all'allacciamento alla pubblica fognatura, con spese a proprio carico, previa richiesta, ove necessario, della concessione edilizia relativa alle opere fognarie interne.

Articolo 9 - Modalità di allaccio alla pubblica rete fognaria.

L'allacciamento di qualsiasi scarico alla pubblica rete fognaria, richiesto dietro presentazione della relativa domanda redatta su apposito modulo prestampato, corredata di tutti gli elaborati indicati, deve essere preventivamente autorizzato dal Gestore della fognatura.

La richiesta d'allacciamento per chi realizza nuove costruzioni o ristrutturazioni d'edifici va presentata in concomitanza della richiesta di concessione edilizia al Comune.

Il Gestore rilascerà l'autorizzazione che formerà parte integrante della documentazione necessaria per il rilascio della concessione edilizia.

Salvo quanto diversamente indicato nel documento autorizzativo, le competenze e le responsabilità del Gestore circa l'allacciamento sono limitate al tratto situato in area pubblica, pertanto saranno a totale carico del richiedente le competenze e le responsabilità per tutti gli allacciamenti preesistenti alla data d'affidamento del servizio di fognatura realizzati da privati.

Le opere d'allacciamento, ricadenti sul suolo o nel sottosuolo pubblico, sono di norma eseguite direttamente dal Gestore o in sede di costruzione del collettore pubblico o successivamente su richiesta del richiedente l'allacciamento; in deroga a ciò il privato allacciando può essere obbligato dal Gestore ad eseguire in proprio le suddette opere.

Le opere d'allacciamento, ricadenti sul suolo o nel sottosuolo privato, sono eseguite direttamente dal privato.

Il richiedente l'allacciamento è tenuto a versare anticipatamente un contributo "d'allacciamento", stabilito dal Gestore, a titolo di rimborso degli oneri sostenuti dal medesimo per l'eventuale

progettazione delle opere di scarico, per gli eventuali sopralluoghi, o per l'eventuale predisposizione delle opere d'allacciamento; le modalità di riscossione sono parimenti fissate dal Gestore.

Qualora le opere di allacciamento siano eseguite direttamente dal privato richiedente, il Gestore stabilirà l'eventuale cauzione a garanzia della perfetta esecuzione dei lavori da versare al momento del ritiro dell'autorizzazione. Parimenti dovrà regolarizzare con il Comune, l'eventuale importo della tassa per l'occupazione di suolo pubblico da corrispondere, prima dell'inizio dei lavori, alla tesoreria dell'Amministrazione Comunale.

Qualora le tubazioni collocate nel sottosuolo pubblico non possano essere allacciate, neppure in via provvisoria, con la rete fognaria dell'utenza, il Gestore provvederà alla loro chiusura e piombatura fino a quando non sia possibile effettuare il collegamento.

Articolo 10 - Prescrizioni particolari.

Le acque meteoriche dovranno essere raccolte da tubazioni separate dalle altre acque di scarico e convogliate, ove esistente, alla rete fognaria delle acque piovane. Ove possibile dovranno avere un recapito diverso dalla pubblica rete fognaria delle acque miste.

La rete pubblica per acque nere non potrà, in ogni caso, essere destinata alla raccolta delle acque meteoriche a meno d'autorizzazione da parte del Gestore.

Articolo 11- Allacciamento di apparecchi e locali a quota inferiore del piano stradale

Qualora i liquami provengano da utenza posta oltre 0.5 m sotto il piano stradale, e ad una quota finale della condotta di allacciamento tale che non sia possibile l'immissione per gravità nel ricettore, sarà a cura e carico del richiedente la realizzazione delle opere di sollevamento e di tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti o inconvenienti causati dalla pressione della fognatura..

In tali casi, si deve prevedere l'installazione di un impianto di sollevamento, che abbia le seguenti caratteristiche:

- La portata massima delle apparecchiature di pompaggio non deve essere superiore del 25% della portata massima istantanea di scarico dichiarata nella domanda d'autorizzazione.
- La prevalenza deve essere adeguata alla quota d'immissione nella fognatura.
- Le acque di scarico devono essere pompate fino ad una vasca posta ad altezza pari a quella del piano stradale, collegata per caduta al collettore.
- Si deve obbligatoriamente predisporre un sistema di avviamento ed arresto automatico delle apparecchiature e un sistema di allarme che entri in funzione in caso di mancato funzionamento.
- Si deve obbligatoriamente installare idonea valvola di non ritorno o antiriflusso.

In nessun caso è ammesso lo scarico dei reflui in recipienti diversi dalla fognatura. All'uopo possono essere imposte apparecchiature di sollevamento di riserva e/o adeguati volumi d'accumulo. È ammessa la riunione di più scarichi, a valle dei rispettivi pozzetti d'ispezione, prelievo e misura, in un unico impianto di sollevamento.

Incomberà esclusivamente al titolare dello scarico ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che da questi scarichi potessero derivare al proprio immobile ed ai terzi per rigurgiti della pubblica rete fognaria.

Articolo 12 - Obbligo di installazione del contatore.

Tutti gli utenti della pubblica rete fognaria che si approvvigionano in tutto od in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto, sono tenuti all'installazione ed al buon funzionamento di strumenti per la misura della portata delle acque prelevate, ritenuti idonei dal Gestore.

Tali contatori devono essere installati a cura e spese degli utenti, a seguito di preventivi accordi con il Gestore che verifica l'idoneità tecnica dell'apparecchio e dell'impianto e la sua collocazione, e procede poi all'applicazione del sigillo di controllo.

Il contatore deve essere installato in posizione di facile accesso, protetto dal gelo e reso disponibile alla lettura ed ai controlli da parte del personale incaricato dal Gestore per la verifica della congruità dei consumi dichiarati e del suo buon funzionamento.

Il Gestore può imporre, a spese dell'utente, una diversa collocazione del contatore qualora esso venga a trovarsi in luogo poco adatto alla lettura ed alle verifiche di cui al comma precedente. La manutenzione dei contatori deve essere effettuata a spese degli interessati, che sono altresì tenuti a segnalare tempestivamente al Gestore i guasti e blocchi, prima di togliere il sigillo di controllo, al fine di permettere la sua apposizione ad avvenuta riparazione o manutenzione.

Fermo restando l'obbligo di cui al primo comma dell'art.32 del presente regolamento, sono esclusi dalla disciplina di cui al primo comma del presente articolo, ai sensi dell'art. 93 del R.D.

11/12/1933, n. 1775, i proprietari di un fondo che estraggono liberamente, anche con mezzi meccanici ed esclusivamente per usi domestici, le acque sotterranee dal proprio fondo e le imprese familiari coltivatrici.

I soggetti di cui al comma precedente sono tenuti esclusivamente alla presentazione della denuncia, ai competenti Uffici della Provincia e del Comune, e in copia al Gestore, del quantitativo di acqua prelevato nell'anno solare.

Relativamente ai soggetti di cui ai commi precedenti, è da intendersi per usi domestici, l'innaffiamento dei giardini ed orti ad uso diretto del proprietario ed alla sua famiglia e l'abbeveraggio degli animali da cortile.

Qualora prescritto nell'atto autorizzativo, dovrà inoltre essere installato, con le stesse modalità descritte per i contatori delle acque prelevate, un misuratore del volume del refluo direttamente scaricato, ritenuto idoneo dal Gestore.

Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla tabella 3/A e alla tabella 5 dell'allegato 5 del D.lgs.152/99 l'autorità competente nel rilasciare l'autorizzazione può prescrivere, a carico del titolare, l'installazione di strumenti di controllo in automatico, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione dell'autorità competente al controllo per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli.

Articolo 13 - Scarichi tassativamente vietati.

Ferme restando le disposizioni relative ai limiti di accettabilità previsti dai successivi Capo III° del presente Titolo, è tassativamente vietato scaricare nella rete fognaria reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per il personale operante nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento e per i manufatti fognari e i relativi impianti terminali o che possano ostacolare il regolare deflusso dei reflui nei tratti di fognatura di competenza pubblica.

In particolare è vietato lo scarico di:

- a) benzina, benzene ed in genere idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione od in sospensione che possano determinare condizioni di esplosività od infiammabilità nel sistema fognario;
- b) ogni quantità di petrolio e prodotti raffinati del medesimo o prodotti derivanti da oli da taglio che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
- c) sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici, quali, ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
- d) sostanze tossiche, bioaccumulabili e persistenti che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano comunque pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
- e) reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
- f) reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 ed i 35°C possono precipitare, solidificare o divenire gelatinose;
- g) ogni sostanza assimilabile ad un rifiuto solido (rottami, carcasse di animali, fanghi di risulta da trattamento di depurazione, stracci, piume, paglie, peli, carnicci, rifiuti triturati ecc.);
- h) reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone e gli animali esposti alle radiazioni e per l'ambiente;

i) acque provenienti da cabine di verniciatura, morchie ed oli esausti, fanghi organici ed inorganici, acque provenienti da bagni di fosfosgrassaggio e comunque reflui ad elevato contenuto di sostanze non degradabili biologicamente.

l) reflui aventi temperature superiori a 35°C

L'inosservanza degli elencati divieti espone l'autore del fatto a rispondere, nei confronti del Comune e del Gestore, dei danni causati a persone e cose ai sensi dell'art.2043 del codice civile, ferme restando le sanzioni penali ed amministrative di cui alla legislazione vigente in materia.

Articolo 14 - Scarichi derogabili.

Per i seguenti settori industriali è consentito lo scarico tal quale in pubblica fognatura, per i parametri facilmente biodegradabili, in deroga alla Tab 3 del D. Lgs. 152/99 :

Trasformazione del latte

-Lavorazione degli ortofrutticoli

-Lavorazione ed imbottigliamento delle bevande analcoliche

-Trasformazione delle patate

-Industria della carne

-Industria della birra

-Produzione di alcool e bevande alcoliche

-Lavorazione di alimenti per animali provenienti da prodotti vegetali

-Lavorazione di gelatina e colla a base di pelli ed ossa

-Fabbriche di malto

-Industria di trasformazione del pesce

-Altre attività industriali con scarichi facilmente biodegradabili comprese le attività commerciali e di servizio"

Tali scarichi per essere concessi in deroga dovranno soddisfare le seguenti condizioni:

- lo scarico sia conforme a quanto indicato nelle prescrizioni tecniche emanate dal Gestore

- lo scarico sia conforme in qualità e quantità ai valori limiti di emissione stabiliti dal Gestore

- l'impianto ricettore sia in grado di rispettare i parametri tabellari fissati allo scarico;

- gli scolmatori di piena di eventuali impianti di sollevamento a servizio della condotta di captazione del percolato, devono attivarsi per livelli di diluizione nel rispetto della normativa vigente;

Articolo 15 - Impianti di pretrattamento.

Gli impianti di pretrattamento adottati od eventualmente prescritti dal Gestore agli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue industriali hanno lo scopo di perseguire i seguenti fini:

a) proteggere la salute del personale operante nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento;

b) garantire che le reti fognarie, gli impianti di trattamento delle acque reflue e le attrezzature connesse non siano danneggiate;

c) garantire che il funzionamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue ed il trattamento dei fanghi non siano intralciati;

d) garantire che gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento non abbiano conseguenze negative sull'ambiente e non incidano sulla conformità delle acque recipienti alle disposizioni vigenti;

e) garantire che i fanghi possano essere smaltiti senza pericolo in modo accettabile dal punto di vista ambientale.

Tali impianti devono essere mantenuti attivi ed efficienti.

Articolo 16 - Accertamenti e controlli.

Per gli scarichi nella pubblica rete fognaria il Gestore, ai sensi dell'art. 26 della legge 5 gennaio 1994, n° 36, organizza un adeguato servizio di controllo al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'art.1 I dipendenti, o incaricati del Gestore preposti al servizio, sono autorizzati ad effettuare i controlli di

cui ai commi successivi, dopo essersi qualificati mediante apposito tesserino rilasciato dall'Ente Gestore medesimo ed il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

Tale personale provvede al controllo degli insediamenti di tipo residenziale e di servizi nonché degli edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali allacciati alla pubblica rete fognaria sulla base di programmi mirati a fini gestionali e manutentivi, per gli accertamenti in materia tariffaria e per la verifica quali-quantitativa degli scarichi, allo scopo di assicurare l'adeguamento degli effluenti fognari ai limiti d'accettabilità previsti dalla legislazione vigente.

Gli addetti al controllo del Gestore, assumono la qualifica di personale incaricato di un pubblico servizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 358 del Codice Penale e sono abilitati a compiere sopralluoghi ed ispezioni all'interno del perimetro dell'insediamento oggetto del controllo in presenza del titolare dello scarico o di persona all'uopo delegata, ad accedere liberamente a tutti i reparti o locali in cui si svolga il ciclo di produzione al fine di verificare la natura e l'accettabilità degli scarichi, la funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua e, più in generale, l'osservanza delle norme e prescrizioni del presente Regolamento.

I controlli in oggetto riguardano, fra l'altro, la rilevazione del consumo d'acqua prelevata da fonti diverse dal pubblico acquedotto ai sensi del precedente art.12, la natura delle materie prime lavorate, le fasi di lavorazione e, se del caso, le caratteristiche degli scarichi derivanti dall'insediamento tramite prelievi finalizzati alla verifica della qualità delle acque immesse nella pubblica rete fognaria. I prelievi serviranno a stabilire la rispondenza ai fini tariffari tra le caratteristiche del liquame accertate in tali controlli e quanto dichiarato dal titolare dello scarico nell'autodenuncia annuale.

Detti prelievi potranno essere istantanei o medio-compositi; essi saranno costituiti da un solo campione, comunque rappresentativo dello scarico, destinato ad essere analizzato presso il laboratorio del Gestore. L'analisi dei campioni sarà effettuata secondo le metodiche previste dalle norme vigenti.

Durante le descritte operazioni di controllo verrà, inoltre, assunta ogni informazione relativa all'avvenuta denuncia e/o autorizzazione degli scarichi nella pubblica rete fognaria ed acquisiti i dati necessari all'eventuale aggiornamento del catasto degli scarichi.

Le informazioni raccolte sui soggetti controllati sono coperte da segreto d'ufficio.

Il soggetto Gestore ha sempre facoltà di richiedere all'ARPAM., con istanza documentata e motivata, di effettuare controlli specifici qualora dagli accertamenti compiuti dai propri tecnici emerga il rischio di non rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico, nonché il pericolo di possibili disfunzioni degli impianti di depurazione, ovvero la difficoltà di smaltire il carico inquinante o di mantenere le caratteristiche tabellari imposte dalla legge agli effluenti delle pubbliche fognature.

CAPO II° - AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO

Articolo 17 - Richiesta di autorizzazione allo scarico.

Tutti gli scarichi di acque reflue industriali devono essere preventivamente autorizzati ai sensi dell'art. 45 comma 1, D.lgs.152/99.

I titolari delle attività da cui originano scarichi di acque reflue industriali e cioè di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento, prima dell'attivazione dello scarico, devono rivolgere la domanda di autorizzazione al Gestore ai sensi del D.lgs.152/99.

Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane, è definito dalla Regione Calabria nell'ambito della disciplina di cui all'art. 28, commi 1 e 2 del D.lgs.152/99. In mancanza di normativa regionale l'autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie viene sempre rilasciata, in deroga al comma 1 dell'art. 45 del D.lgs.152/99, nell'osservanza di

quanto disposto dal presente regolamento. Tale autorizzazione, allo scadere dei quattro anni, viene tacitamente rinnovata.

Per gli scarichi d'acque reflue industriali che non recapitano nella pubblica rete fognaria, salvo diversa disciplina regionale, la domanda d'autorizzazione è presentata alla Provincia.

Per gli insediamenti soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento e ristrutturazione, o la cui attività sia trasferita in altro luogo, deve essere richiesta al Gestore, una nuova autorizzazione allo scarico, ove prevista, fatta salva la disciplina relativa alla concessione edilizia per quanto attiene alle opere ad essa soggette.

La domanda d'autorizzazione va presentata su apposito modulo, predisposto dal Gestore, completo in tutte le sue parti e in tutti gli allegati relativi al tipo d'insediamento da cui proviene lo scarico.

E' data facoltà ai titolari di scarichi che, nell'apportare modifiche all'insediamento non abbia variato la qualità né la quantità del volume precedentemente denunciato, di presentare soltanto un'autocertificazione.

Sarà consentita tale procedura semplificata anche in caso che sia variato il punto di allaccio alla pubblica fognatura e sia cambiato il tracciato della fognatura interna, allegando ovviamente in tali casi elaborati grafici di aggiornamento.

Articolo 18 - Parere preventivo di accettabilità.

Per i tracciati, i dimensionamenti e gli scarichi nella pubblica rete fognaria da insediamenti previsti in piani di lottizzazione, deve essere richiesto, da parte del lottizzante, un parere preventivo di accettabilità al Gestore.

La progettazione della rete fognaria interna alla lottizzazione, comprensiva delle reti d'allacciamento dei singoli lotti, potrà essere eseguita dal richiedente o, a seguito di esplicita richiesta di questi, dal Gestore se disponibile all'incarico.

Nel primo caso, la richiesta di parere preventivo di accettabilità dovrà essere corredata del progetto completo delle opere di fognatura che s'intendono realizzare; nel secondo caso, alla suddetta richiesta dovrà essere allegata una planimetria della zona, con indicate quote, dimensione dei lotti e destinazione d'uso, planimetrie delle reti fognarie interne dei singoli lotti, relazioni di calcolo, numero di appartamenti.

Tale parere deve essere acquisito anche in ordine ai piani di lottizzazione per i quali il richiedente l'autorizzazione allo scarico ha indicato un diverso recapito finale, al fine di verificare la possibilità di allacciamento alle reti od ai collettori esistenti.

Le opere, oggetto di parere preventivo potranno essere realizzate, sulla base delle indicazioni e prescrizioni del Gestore, direttamente dal richiedente o a seguito di esplicita richiesta di questi, dal Gestore se disponibile all'incarico previa approvazione congiunta della spesa.

Articolo 19 - Modalità di rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

Il Gestore verifica l'effettiva natura degli scarichi, e cioè se dagli stessi provengono acque reflue industriali ovvero qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento, o se danno origine ad acque reflue domestiche o ad esse assimilate in base alla legislazione vigente ed alle disposizioni del presente Regolamento e, se del caso, può richiedere tutta la documentazione aggiuntiva necessaria all'istruttoria della pratica.

Le autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali sono valide per quattro anni dal momento del rilascio. Sei mesi prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo ai sensi dell'art. 45, comma 7 D.lgs.152/99.

Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'art. 34 del D.lgs.152/99 (Tab. 5 dell'All. 5), il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente.

Il Gestore cura, con l'effettuazione dei rilievi, degli accertamenti, dei controlli e dei sopralluoghi, la verifica di quanto dichiarato nella domanda; gli oneri derivanti da tali operazioni sono a carico del richiedente.

Il Gestore completata l'istruttoria nel termine di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda da parte del richiedente, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute.

Tale termine potrà essere interrotto in caso di richiesta di documentazione integrativa e ricomincerà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento della suddetta documentazione.

Il Comune o il Gestore provvedono al rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

Nel provvedimento autorizzativo saranno indicati i limiti d'accettabilità, le norme e le prescrizioni poste dal presente Regolamento alle quali lo scarico dev'essere adeguato.

Articolo 20 - Attivazione dello scarico

L'attivazione d'ogni nuovo scarico s'intende autorizzata dal giorno seguente alla data d'emissione dell'autorizzazione allo scarico e l'utente dovrà comunicarlo al Gestore entro il termine perentorio di 15 giorni.

CAPO III° - SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E DOMESTICHE.

Articolo 21 - Scarichi esistenti e scarichi di acque reflue industriali.

1) - S'intendono come esistenti alla data d'entrata in vigore del D.lgs.152/99, gli scarichi d'acque reflue industriali che alla data del 13/06/1999 sono in esercizio e già autorizzati.

2) - S'intendono come nuovi alla data d'entrata in vigore del D.lgs.152/99, gli scarichi:

a) esistenti fisicamente ma per cui l'obbligo di autorizzazione è scattato solo con la nuova disciplina e quindi per la legge sono considerati nuovi;

b) da attivare successivamente al 13 giugno 1999, data di entrata in vigore del D.lgs.152/99.

Articolo 22 - Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di acque reflue domestiche che s'immettono nella pubblica rete fognaria.

Lo scarico d'acque reflue domestiche, ovvero quelle ad esse assimilate nelle pubbliche reti fognarie è soggetto alle seguenti norme e prescrizioni.

Gli scarichi di acque reflue domestiche sono sempre ammessi salvo il rispetto, per le attività con consistente uso di cucine e mense, delle prescrizioni relative al recupero degli olii e grassi animali e vegetali e loro idoneo smaltimento come rifiuti o come residui riutilizzabili.

Il Gestore determinerà, in sede di rilascio del parere preventivo di accettabilità di cui al precedente art. 17, nelle zone di nuova lottizzazione e nei rifacimenti di quelle preesistenti, in base alla capacità dell'impianto di depurazione e della ricettività della rete fognaria, se gli insediamenti di tipo residenziale e da servizi debbano essere muniti di trattamento preliminare dello scarico (fossa Imhoff ecc.) o se possono essere bypassati e resi fuori servizio previa pulizia, disinfezione e demolizione (o, in alternativa riempiti con materiale inerte costipato).

Per gli scarichi già esistenti il Gestore provvederà, previa verifica tecnica, ad individuare i trattamenti preliminari allo scarico e l'eventuale disattivazione di fosse biologiche, vasche Imhoff e simili manufatti (previa pulizia, disinfezione e demolizione o, in alternativa riempimento con materiale inerte costipato) da realizzarsi a spese del privato richiedente.

Articolo 23 - Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano nella pubblica rete fognaria munita di impianto di depurazione.

Il recapito di scarichi d'acque reflue industriali da parte degli edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, nuovi ed esistenti nelle pubbliche reti fognarie del territorio comunale munite d'impianto di depurazione terminale è soggetto alle seguenti norme e prescrizioni:

1) ai limiti della tabella 3 dell'allegato 5 del D.lgs.152/99 o, in relazione alle potenzialità dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane, per i soli parametri in essa riportati, ai valori limite di emissione di cui alla tabella I (colonne 1-4) tabella II (colonne 5-8) tabella III (colonne 9-12).

L'adozione di valori limite di emissione diversi da quelli della tabella 3 dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/99 e s.m.i. può essere richiesta esclusivamente per una soltanto delle tre tabelle di cui al punto precedente e per i parametri COD, BOD5, solidi sospesi totali (TSS), N, P, tensioattivi totali, fenoli, solfiti, solfati, cloruri e idrocarburi totali se e solo se si rispettano i limiti di concentrazioni ed i rapporti indicati nella relativa colonna. Nel caso di scarico in Tabella I o Tabella II, il Gestore può imporre, a spese dell'utente, l'installazione di un misuratore del volume del refluo direttamente scaricato ritenuto idoneo dal Gestore.

2) qualora nello scarico siano presenti sostanze tossiche, persistenti o bioaccumulabili, l'autorità competente in sede di rilascio dell'autorizzazione può fissare, valori-limite di emissione più restrittivi di quelli stabiliti nell'Allegato 5 del D.lgs. 152/99;

3) Per le sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/99 e s.m.i., derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella medesima tabella;

4) per le acque reflue industriali contenenti le sostanze della tabella 5 dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/99 e s.m.i., il punto di misurazione dello scarico si intende fissato subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. L'autorità competente può richiedere che tali scarichi parziali siano tenuti separati dallo scarico generale e trattati come rifiuti, ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n° 22, e successive modifiche e integrazioni.

L'autorità che rilascia l'autorizzazione per le sostanze della tabella 3/A dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/99, redige un elenco delle autorizzazioni rilasciate, degli scarichi e dei controlli effettuati, ai fini del successivo inoltro alla Commissione europea.

In relazione alla ricettività idraulica della pubblica rete fognaria nonché al livello di saturazione dell'impianto di depurazione terminale, il Gestore potrà imporre nel provvedimento autorizzativo rilasciato, limiti quantitativi giornalieri allo scarico, anche diversificati nelle 24 ore, nonché ulteriori prescrizioni atte a salvaguardare le succitate infrastrutture.

Le acque di scarico provenienti da utilizzazioni civili all'interno dell'insediamento (bagni, cucine) dovranno essere di norma, tenute separate da quelle provenienti dal processo produttivo e recapitate nella pubblica rete fognaria nel rispetto delle norme previste per gli scarichi d'acque reflue domestiche di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Articolo 24 - Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di acque reflue industriali che s'immettono nella pubblica rete fognaria sprovvista di impianto di depurazione.

Il recapito nelle pubbliche reti fognarie del territorio comunale non affluenti ad impianto di depurazione terminale è soggetto alle seguenti norme.

Gli scarichi di acque reflue industriali limitatamente a quelle assimilabili alle acque reflue domestiche, devono essere sottoposti, sin dal momento di attivazione dello scarico, se non ancora allacciati alla pubblica rete fognaria, ed entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente

Regolamento, se già allacciati, ad un trattamento che consenta di ottenere livelli di depurazione inferiori a quelli conseguibili attraverso le operazioni di separazione meccanica dei solidi sospesi di digestione anaerobica dei fanghi come realizzato con le tradizionali pratiche d'uso delle fosse Imhoff.

Tutti gli scarichi delle acque reflue industriali devono comunque rispettare i limiti qualitativi dell'allegato 5 del D.lgs.152/99.

Possono derogare da tale obbligo, su autorizzazione:

- gli insediamenti esistenti, di tipo residenziale da servizi e gli edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, o sottoposti a ristrutturazione che non dispongano di spazio sufficiente per l'apposizione dei suddetti sistemi di trattamento nel rispetto delle norme tecniche delle distanze previste nel vigente R.E.C.

La sussistenza di tale condizione dovrà essere certificata in sede di richiesta dell'autorizzazione allo scarico da un tecnico abilitato, mediante relazione di calcolo.

Sono fatte salve le prescrizioni che regolamentano lo smaltimento dei rifiuti ai sensi del D.lgs. 22/97 per quelli a base non acquosa.

Articolo 25 - Divieto di diluizione degli scarichi terminali e parziali.

I limiti d'accettabilità stabiliti dagli articoli precedenti non possono, in alcun caso, essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente a tale scopo.

Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali contenenti le sostanze indicate ai numeri 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della tabella 5 dell'allegato 5 del D.lgs.152/99, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dal D.lgs.152/99.

L'autorità competente, in sede d'autorizzazione può prescrivere che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione d'energia, sia separato dallo scarico terminale di ciascun reparto.

Articolo 26 - Servitù di passaggio per fognatura.

Qualora fosse necessario costruire nuovi condotti di scarico o di allaccio ovvero spostare o restaurare condotti già esistenti attraverso proprietà comuni (in condominio ad esempio) e quindi fosse necessario pure il passaggio temporaneo di operai e materiali, il proprietario non potrà rifiutare la relativa concessione di passaggio e di condotto, a norma dell'art. 843 del codice civile, ed in seguito ad ordinanza del Sindaco da rilasciarsi su richiesta del Gestore.

L'indennità di fognatura per il passaggio temporaneo nell'altrui proprietà, sarà attribuita e liquidata, in caso di controversia tra le parti, dall'Autorità Giudiziaria.

Articolo 27 - Pretrattamento di scarichi particolari.

Le strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n°502, e successive modificazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n°833 debbono attenersi alle disposizioni indicate al decreto legislativo 26 giugno, N°219. lo scarico di acque reflue provenienti da suddette attività è disciplinato dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n°152. Feci, urine e sangue possono essere fatti confluire nelle acque reflue che scaricano nella rete fognaria.

Articolo 28 - Immissioni provvisorie.

Ad evitare l'inquinamento del suolo sul quale si voglia costruire un fabbricato, il Gestore può permettere l'uso di una o più immissioni nella fognatura comunale, ove esista, a scarico provvisorio dei servizi igienici per gli operai addetti alle nuove costruzioni.

La durata della concessione degli scarichi provvisori sarà stabilita di volta in volta.

Il proprietario deve allacciarvi suddetti servizi prima di uscire con la costruzione dal piano di terra.

Per la scelta degli scarichi, il proprietario dello stabile deve fornire in tempo utile al Gestore le necessarie indicazioni. Tutti gli scarichi devono essere provvisti di acqua corrente sufficiente ad evitare l'arresto delle deiezioni nei canali.

Qualora per fatto del proprietario dello stabile e con consenso del Gestore si debbano introdurre modificazioni agli attacchi nella fognatura pubblica di cui sopra, esse saranno eseguite dai

proprietari con le modalità concordate con i tecnici del Gestore e previo il versamento di una cauzione anch'essa preventivamente concordata.

CAPO IV° - RISPARMIO IDRICO

Articolo 29 - Corretto e razionale uso dell'acqua.

I proprietari di insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni e di nuova costruzione che intendono recapitare i propri scarichi nella pubblica rete fognaria sono tenuti a realizzare reti duali di adduzione al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili e a rispettare fin dalla data di attivazione dello scarico nella rete fognaria, i criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua di cui all'allegato 2 della deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento ed al disposto della Legge 5 gennaio 1994 n° 36.

In particolare essi dovranno:

- a) attuare scelte razionali dell'approvvigionamento idrico in relazione ai differenti impieghi, eventualmente diversificandone le fonti per garantire a ciascun uso la risorsa più idonea, soprattutto dal punto di vista della qualità;
- b) limitare progressivamente l'impiego di acqua di falda o di sorgente, utilizzando, qualora disponibili, approvvigionamenti alternativi ugualmente validi;
- c) limitare il prelievo dell'acqua di falda, ai fini del raffreddamento, tramite il riciclo della medesima o suo riutilizzo in altri impieghi successivi;
- d) controllare la funzionalità delle reti di scarico. Le reti fognarie interne degli stabilimenti dovranno rispondere ad una razionale strutturazione in relazione ai tipi diversi di liquami adottati al scarico; nelle progettazioni dovrà anche essere tenuta presente la possibilità di consentire agevolmente il recupero o il riutilizzo anche parziale delle acque usate; dovrà essere evitato l'inquinamento, anche accidentale, delle acque del ciclo naturale, sia meteoriche che della rete idrografica; dovranno anche essere predisposti adeguati sistemi di sicurezza sulle reti, atti ad ovviare tempestivamente all'inconveniente di un'accidentale messa fuori servizio dell'impianto di depurazione.

Negli stabilimenti industriali esistenti, già allacciati alla pubblica rete fognaria, l'adeguamento dei servizi ai criteri sopra esposti, dovrà essere attuato progressivamente, in relazione alla disponibilità di fonti d'approvvigionamento diverse dal pubblico acquedotto e dall'emungimento d'acque sotterranee.

Il Gestore, oltre al controllo sul rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, svolge funzioni d'indirizzo e di consulenza nei confronti degli insediamenti produttivi allacciati alla pubblica rete fognaria e fornisce l'assistenza necessaria volta a conseguire l'uso ottimale della risorsa idrica commisurato alle sue reali disponibilità.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 30 - Corrispettivo servizio di fognatura e depurazione

I servizi relativi alla raccolta, all'allontanamento e alla depurazione delle acque di rifiuto costituiscono, ai sensi della legge 23 dicembre 1998 n°448, quote di tariffa ai sensi dell'art. 13 e seguenti della legge 5 gennaio 1994 n° 36.

Lo smaltimento di rifiuti liquidi conferiti a mezzo autobotte agli impianti di depurazione ai sensi D.lgs. 22/97, di cui al precedente art. 7, è sottoposto al pagamento di una tariffa stabilita dal Gestore dell'impianto.

Articolo 31 - Canone per le acque reflue domestiche.

La tariffa applicata sarà aggiornata periodicamente in funzione delle disposizioni di legge vigenti. La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica rete fognaria e di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la rete fognaria sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. I relativi proventi affluiscono in un fondo vincolato e sono destinati esclusivamente alla realizzazione e alla gestione e manutenzione delle opere e degli impianti centralizzati di depurazione.

Articolo 32 - Canone per le acque reflue industriali.

Per i servizi di cui all'art. 1, relativamente a scarichi da edifici in cui si svolgono attività industriali o commerciali, è dovuta una quota di tariffa commisurata alla quantità e qualità dell'acqua scaricata nella pubblica fognatura.

Relativamente agli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto, la parte quantitativa della quota di tariffa riferita al servizio di fognatura e depurazione, sarà determinata sulla base delle autodenunce annuali da presentarsi a norma dell'art. 17, 5° comma della legge 319/76, ai sensi dell'art. 62, comma 5 e seguenti, del D.lgs. 152/99.

Gli utenti che si approvvigionano da acquedotti privati (analogamente a quelli che hanno pozzi o sorgenti privati) hanno ugualmente l'obbligo di fare annualmente e singolarmente la denuncia del volume d'acqua prelevato, secondo le modalità stabilite.

Il canone di cui al presente articolo è determinato sulla base dell'autodenuncia della quantità e qualità delle acque scaricate che gli utenti sono tenuti a produrre al Gestore, a norma dell'art. 17-bis della legge 319/76 entro il 31 gennaio di ciascun anno per l'anno precedente.

La denuncia dovrà essere corredata di certificazione analitica per ogni scarico terminale relativo a campioni medi effettivamente rappresentativi delle acque scaricate rilasciata da un professionista abilitato ovvero dal laboratorio del Gestore.

Articolo 33 - Riscossione della tariffa.

In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 5 della Legge 23 dicembre 1992, n. 498, la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio pubblico.

Articolo 34 - Oneri di istruttoria.

Gli oneri relativi all'istruttoria della domanda di autorizzazione, di cui al precedente art. 19, sono addebitati all'utente nei modi e nei termini indicati nel medesimo disposto.

Articolo 35 - Allegati.

Fanno parte integrante e sostanziale del presente Regolamento:

- l'allegato A;
- l'allegato B;
- l'allegato C;
- l'allegato D;

Per tutto quanto non specificatamente indicato nel Regolamento si rimanda alla normativa statale e regionale vigente in materia.

ALLEGATO A

Valori limiti di emissione adottati dal Gestore ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 152/99

Tabella I: per i parametri non indicati in tabella si adottano i valori limite di emissione indicati alla tabella 3 Allegato 5 del D.Lgs 152/99

Colonna 1: COD-BOD5			Colonna 6: TSS			Colonna 3: Azoto			Colonna 4: Altro		
COD	<=1500	mgO2/l	TSS	<=1000	mgTS/l	N-NH4	<=60	mgN/l	Ptot	<=20	mg/l
BOD5	<=1500	mgO2/l	COD/TSS	>=0.9		TKN	<=80	mgN/l	Tensioattivi totali	<=15	mg/l
BOD5/COD	>=0.3					N-NO3	<=100	mgN/l	Fenoli ²	<=4	mg/l
COD/TSS	>=0.9					N-NO2	<=6	mgN/l	Solfiti (come SO3)	<=5	mg/l
						Ntot ¹	<=100	mgN/l	Solfati (come SO4)	<=2700	mg/l
									Cloruri	<=3200	mg/l

Tabella II: per i parametri non indicati in tabella si adottano i valori limite di emissione indicati alla tabella 3 Allegato 5 del D.Lgs. 152/99

Valida unicamente per scarichi in pubblica fognatura che rispettino entrambe le caratteristiche:

1. volumetria scaricata in fogna inferiore a 40.000 m³/anno
2. volumetria scaricata in fogna inferiore a 220 m³/giorno

Colonna 5: COD-BOD5			Colonna 6: TSS			Colonna 7: Azoto			Colonna 8: Altro		
COD	<=4500	mgO2/l	TSS	<=1000	mgTS/l	N-NH4	<=110	mgN/l	Ptot	<=25	mg/l
BOD5	<=4500	mgO2/l	COD/TSS	>=1		TKN	<=150	mgN/l	Tensioattivi totali	<=15	mg/l
BOD5/COD	>=0.5					N-NO3	<=180	mgN/l	Fenoli ²	<=4	mg/l
COD/TSS	>=1					N-NO2	<=10	mgN/l	Solfiti (come SO3)	<=5	mg/l
						Ntot ¹	<=180	mgN/l			
						COD/Ntot ¹	>=20	mgN/l			

Tabella III: per i parametri non indicati in tabella si adottano i valori limite di emissione indicati alla tabella 3 Allegato 5 del D.Lgs. 152/99

Valida unicamente per scarichi in pubblica fognatura che rispettino entrambe le caratteristiche:

3. volumetria scaricata in fogna inferiore a 1.200 m³/anno
4. volumetria scaricata in fogna inferiore a 6 m³/giorno

Colonna 9: COD-BOD5		Colonna 10: TSS		Colonna 11: Azoto		Colonna 12: Altro	
COD	<=3500 mgO ₂ /l	TSS	<=1500 mgTS/l	N-NH ₄	<=150 mgN/l	Ptot	<=25
BOD5	<=3500 mgO ₂ /l	COD/TSS	>=0.9	TKN	<=200 mgN/l	Tensioattivi totali	<=15
BOD5/COD	>=0.2			N-NO ₃	<=250 mgN/l	Fenoli ²	<=4
COD/TSS	>=0.9			N-NO ₂	<=15 mgN/l	Solfiti (come SO ₃)	<=5
				Ntot ¹	<=250 mgN/l	Solfati (come SO ₄)	<=3500
						Cloruri	<=3500
						Idrocarburi totali	<=15

--1-- la deroga allo scarico per i composti organici azotati è valida solo per i composti non pericolosi quali ad esempio le proteine. Restano escluse, le ammine aromatiche, l'acrilammide, la piridina, etc. Per Ntot si intende la somma delle concentrazioni in azoto (TKN+N-NO_x).

--2-- la deroga allo scarico è esclusa per i fenoli di tipo non naturale quali i clorofenoli

ALLEGATO B

Promemoria degli obblighi da espletare per il funzionamento di scarichi di acque reflue industriali con relative procedure, limiti tabellari e tariffe

TIPOLOGIA	SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI		
RECAPITO DELLO SCARICO	RETE FOGNANTE	IN ACQUE SUPERFICIALI O NEL SUOLO	NEL SOTTOSUOLO IN ACQUE SOTTERRANEE
AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	Obbligatoria da richiedere al Comune o al Gestore prima della sua attivazione e nell'osservanza di quanto disposto dal presente regolamento	Ente Referente: PROVINCIA	VIETATI
AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIO	Obbligatoria, da richiedere al Gestore prima della sua attivazione		
RIFERIMENTI NORMATIVI	1) D.Lgs 152/99 e successive modifiche 2) Piano Regionale di Tutela delle acque		
LIMITI DI EMISSIONE ALLO SCARICO	1) Tab. 3 Allegato 5 D.Lgs. 152/99 2) Regolamento di fognatura e depurazione		
RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	Le autorizzazione allo scarico sono valide per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo		
FASE TRANSITORIA	I titolari degli scarichi esistenti devono adeguarsi alla nuova disciplina entro il 13/06/2003. I titolari degli scarichi esistenti e autorizzati procedono alla richiesta di autorizzazione in conformità alla presente normativa allo scadere dell'autorizzazione e comunque non oltre il 13/06/2003		
TARIFFA	Sulla base delle quantità e qualità delle acque reflue scaricate		
OBBLIGHI DEL PRIVATO	Denuncia annuale dei volumi scaricati e certificato annuale da laboratorio abilitato dei reflui scaricati		

ALLEGATO C

Promemoria degli obblighi da espletare per il funzionamento di scarichi di acque reflue domestiche e assimilate con relative procedure, limiti tabellari e tariffe

TIPOLOGIA	SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI		
	RETE FOGNANTE	IN ACQUE SUPERFICIALI O NEL SUOLO	NEL SOTTOSUOLO IN ACQUE SOTTERRANEE
RECAPITO DELLO SCARICO			
AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	Gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza di quanto disposto dal presente regolamento		
AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIO	Obbligatoria, da richiedere al Gestore prima della sua attivazione		
RIFERIMENTI NORMATIVI	1) D.Lgs 152/99 e successive modifiche 2) Piano Regionale di Tutela delle acque		
FASE TRANSITORIA	I titolari degli scarichi esistenti devono adeguarsi alla nuova disciplina entro il 13/06/2003 (in riferimento alle prescrizioni tecniche del Gestore)	Ente Referente: COMUNE	VIETATI
TARIFFA	Sulla base delle quantità delle acque reflue scaricate a) Per insediamenti forniti da pubblico acquedotto: con le stesse modalità e termini previsti per la riscossione della fornitura d'acqua b) Per insediamenti forniti da altri soggetti: con scadenza massima quinquennale		

ALLEGATO D

Promemoria degli obblighi da espletare per il funzionamento di scarichi di acque reflue urbane con relative procedure, limiti tabellari e tariffe

TIPOLOGIA	SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI		
	RETE FOGNANTE	IN ACQUE SUPERFICIALI O NEL SUOLO	NEL SOTTOSUOLO IN ACQUE SOTTERRANEE
RECAPITO DELLO SCARICO			
AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	Obbligatoria da richiedere al Comune o al Gestore prima della sua attivazione e nell'osservanza di quanto disposto dal presente regolamento	Ente Referente: PROVINCIA	VIETATI
AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIO	Obbligatoria, da richiedere al Gestore prima della sua attivazione		
RIFERIMENTI NORMATIVI	1) D.Lgs 152/99 e successive modifiche 2) Piano Regionale di Tutela delle acque		
LIMITI DI EMISSIONE ALLO SCARICO	1) Tab. 3 Allegato 5 D.Lgs. 152/99 2) Regolamento di fognatura e depurazione		
RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	Le autorizzazione allo scarico sono valide per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo		
FASE TRANSITORIA	I titolari degli scarichi esistenti devono adeguarsi alla nuova disciplina entro il 13/06/2003. I titolari degli scarichi esistenti e autorizzati procedono alla richiesta di autorizzazione in conformità alla presente normativa allo scadere dell'autorizzazione e comunque non oltre il 13/06/2003		
TARIFFA	Sulla base delle quantità e qualità delle acque reflue scaricate (se rete consortile) o iter relativo a scarichi di acque reflue domestiche e/o industriali per ogni singolo utente allacciato alla rete.		

OBBLIGHI DEL
PRIVATO

Denuncia annuale dei volumi scaricati e certificato annuale da laboratorio abilitato dei reflui scaricati (se rete consortile) o iter relativo a scarichi di acque reflue domestiche e/o industriali per ogni singolo utente allacciato alla rete.